



Titolari di conti statunitensi esistenti

Berna, il 26 marzo 2015

Lettera d'informazione in allegato alla dichiarazione di consenso dei prestatori di servizi finanziari svizzeri partecipanti relativa all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito della messa in opera dell'accordo FATCA, il Suo prestatore di servizi finanziari è tenuto a comunicare certe informazioni alle autorità fiscali statunitensi (IRS), specialmente riguardanti i conti americani.

In questo contesto, il Suo prestatore di servizi finanziari Le ha inviato una dichiarazione di consenso alla comunicazione dei Suoi dati alle autorità fiscali statunitensi IRS secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera (b) dell'accordo FATCA.

Riconsegnando al Suo prestatore di servizi finanziari il modulo debitamente firmato autorizza quest'ultima a comunicare i Suoi dati all'IRS. Questo consenso è irrevocabile durante l'anno civile in corso, e sarà automaticamente prolungato per l'anno seguente, salvo revoca espressa.

Se entro la data indicata il prestatore di servizi finanziari non riceve la suddetta dichiarazione, o se non Le trasmette il Suo numero US-TIN entro il medesimo termine, il Suo conto verrà considerato come "Non Consenting U.S. Account" (conto senza dichiarazione di consenso), a meno che Lei trasmette all'prestatore di servizi finanziari, in conformità all'allegato I, capoverso II.B.4 dell'accordo FATCA, elementi di prova che contraddicono gli indizi US. In tal caso, il prestatore di servizi finanziari dovrà comunicare all'IRS, fino alla fine gennaio del anno seguente, la quantità e l'importo totale degli averi di tutti i "Non-Consenting U.S. Accounts" da lei detenuti, senza rivelare l'identità dei titolari di questi conti.

In base a queste informazioni aggregate e secondo l'articolo 5 dell'accordo FATCA, l'IRS avrà la possibilità di chiedere alla Svizzera la consegna di informazioni riguardanti i citati "Non-Consenting U.S. Accounts" tramite una richiesta di assistenza amministrativa sotto forma di una richiesta collettiva, conformemente all'articolo 26 della Convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America nella versione del 23 settembre 2009. Tuttavia, una tale richiesta potrà solamente essere deposta dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

Qui di seguito la informiamo circa la procedura prevista dall'articolo 12 della Legge federale del 27 settembre 2013 sull'attuazione dell'accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (Legge FATCA) per le richieste collettive:

Il ricevimento della richiesta collettiva verrà pubblicato simultaneamente nel Foglio federale svizzero e sul nostro sito internet www.estv.admin.ch. Contemporaneamente a questa pubblicazione, pregheremo il prestatore di servizi finanziari di fornirci i documenti relativi a tutti i "Non-Consenting U.S. Accounts". In qualsiasi momento avrà la possibilità di richiedere al Suo prestatore di servizi finanziari una copia dei dati sulla base dei quali sarà stata decisa la Sua qualifica di "US-Person" e contestare quest'ultima. Sulla base di questo preavviso avrà la possibilità di **inoltrare, entro il termine, la Sua presa di posizione rispetto alla prevista consegna dei Suoi dati** bancari all'IRS. La nostra decisione finale terrà conto della Sua eventuale presa di posizione, e verrà emessa circa due o tre mesi dopo la ricezione della richiesta collettiva.

Il dispositivo delle nostre decisioni finali verrà pubblicato in modo anonimo sul Foglio federale svizzero e sul nostro sito internet. In questo modo, le persone coinvolte dalla decisione avranno la possibilità di chiedere informazioni rispetto a quest'ultima presso l'AFC.

Tutte le decisioni finali potranno essere impugnate **entro 30 giorni** dalla pubblicazione nel Foglio federale svizzero con un ricorso soggetto a spese presso il Tribunale Amministrativo Federale (TAF). In tale caso ci dovrà inoltrare contemporaneamente una copia del Suo ricorso.

Qualora il ricorso ci sembrasse giustificato, procederemo ad un riesame della decisione finale e i dati non saranno trasmessi. Se invece il ricorso a nostro avviso non fosse giustificato, presenteremo immediatamente al TAF la nostra richiesta di rigetto. Spetterà a quest'ultimo decidere in merito alla concessione di assistenza amministrativa e alla consegna dei dati dei clienti e dei conti all'IRS. La decisione del TAF sarà definitiva.

Per ulteriori informazioni riguardanti questa procedura, La preghiamo di contattare direttamente l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, Eigerstrasse 65, CH-3003 Berna, o sei@estv.admin.ch.

Distinti saluti

Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale



Alexandre Dumas
Responsabile SEI